



Comune di Livorno

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILATI, PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI
E PER ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 217 del 14/12/2005.
Integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 27/05/2013.
Integrato e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 16/04/2015 e con
Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 03/04/2018.

Allegati approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 226 del 19.06.2012

Allegata tabella sanzioni per le quali è stato previsto il pagamento in misura ridotta (approvata
con Delibera di Giunta Comunale n. 329 del 15/05/2018).

INDICE

Titolo I Principi generali

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 5
Art. 2	Definizioni	pag. 5
Art. 3	Classificazione dei rifiuti	pag. 7
Art. 4	Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune	pag. 9
Art. 5	Tariffa.....	pag. 10

Titolo II Assimilabilità

Art. 6	Principi di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	pag. 10
Art. 7	Criteri qualitativi di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	pag. 10
Art. 8	Criteri quantitativi di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	pag. 11

Titolo III Organizzazione del servizio

Art. 9	Competenze della Amministrazione Comunale	pag. 11
Art. 10	Collocazione dei contenitori dei rifiuti ed allestimento delle relative piazzole	pag. 12
Art. 11	Modalità per il conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti assimilati da parte degli utenti	pag. 13
Art. 12	Norme integrative per il conferimento dei rifiuti assimilati	pag. 14

Titolo IV Modalità di raccolta, gestione e trasporto

Art. 13	Modalità di effettuazione delle raccolte differenziate	pag. 15
Art. 14	Raccolta di rifiuti d'imballaggio	pag. 16
Art. 15	Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti domestici, dei rifiuti vegetali e dei rifiuti urbani pericolosi	pag. 16

Art. 16 Raccolte differenziate sperimentali	pag. 17
Art. 17 Gestione dei rifiuti cimiteriali	pag. 17
Art. 18 Trasporto del servizio	pag. 19
Art. 19 Pesatura dei rifiuti	pag. 19
Art. 20 Smaltimento finale	pag. 19

Titolo V Modalità di raccolta e gestione dei rifiuti urbani esterni

Art. 21 Servizio di pulizia dai rifiuti urbani esterni	pag. 19
Art. 22 Servizio di spazzamento stradale	pag. 20
Art. 23 Pulizia aree a verde	pag. 20
Art. 24 Pulizia delle spiagge e delle scogliere	pag. 20
Art. 25 Contenitori porta rifiuti	pag. 21
Art. 26 Diserbo stradale	pag. 21
Art. 27 Raccolta e smaltimento delle siringhe abbandonate	pag. 21
Art. 28 Servizio di spazzamento neve	pag. 21
Art. 29 Attività di carico e scarico di merci e defissione manifesti	pag. 21
Art. 30 Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri	pag. 22
Art. 31 Manifestazioni pubbliche, fiere, spettacoli viaggianti ed esercizi stagionali ...	pag. 22
Art. 32 Pulizia delle aree occupate da pubblici esercizi	pag. 23
Art. 33 Pulizia delle aree occupate dai mercati	pag. 23
Art. 34 Diffusione dei volantini	pag. 24
Art. 35 Pulizia dei terreni non edificati	pag. 24
Art. 36 Alberature private	pag. 24
Art. 37 Attività del volontariato	pag. 24
Art. 38 Rimozione e smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi abbandonati su aree comunali.....	pag. 25

Art. 39	Rimozione e smaltimento dei rifiuti potenzialmente pericolosi abbandonati su aree comunali	pag. 26
Art. 40	Obblighi dei residenti nelle zone non raggiunte dal pubblico servizio	pag. 26
Art. 41	Attività relative alla gestione dei rifiuti urbani all'esterno del perimetro di spezzamento	pag. 26
Art. 42	Rifiuti prodotti a bordo delle navi	pag. 27

Titolo VI Controlli e sanzioni

Art. 43	Controlli	pag. 27
Art. 44	Sanzioni	pag. 28
Art. 45	Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	pag. 30

Titolo VII Disposizioni finali

Art. 46	Abrogazione del precedente regolamento	pag. 30
Art. 47	Resoconti di consuntivo.....	pag. 30

TITOLO I Principi generali

Art. 1 Oggetto del Regolamento

- a. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati, per quantità e qualità ai rifiuti urbani, prodotti nel territorio del Comune di Livorno.
- b. Esso viene adottato ai sensi delle norme vigenti in materia.
- c. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente
- d. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità di raccolta, di trasporto, di smaltimento e di conferimento dei rifiuti urbani e assimilati
 - c) le modalità della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla normativa regionale e dagli strumenti di pianificazione provinciale;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
 - e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni:

- **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- **produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

- **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- **gestore:** azienda alla quale, mediante il Contratto di servizio, il Comune affida la gestione dei rifiuti;
- **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- **raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
- **recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile;
- **smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero;
- **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C della parte IV del medesimo Decreto;
- **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle condizioni previste dalla normativa vigente;
- **bonifica:** ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- **messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- **combustibile da rifiuti:** il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.
- **imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- **imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- **imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- **rifiuto di imballaggio:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui della produzione;

Art. 3 Classificazione dei rifiuti

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento si individuano le seguenti categorie:

a. Sono rifiuti urbani:

a.1. rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

a.2. rifiuti ingombranti costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagevole conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti urbani non ingombranti;

a.3. rifiuti assimilati agli urbani: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;

a.4. rifiuti urbani particolari: rifiuti urbani domestici classificabili in pericolosi o non pericolosi (vedi allegato D codice 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) che per qualità non sono gestibili attraverso il normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani:

- Batterie e pile
- Medicinali
- Siringhe
- Accessori per l'informatica
- Olio minerale
- Olio vegetale
- Contenitori vuoti etichettati con sigle identificative di caratteristiche di pericolosità e bombolette spray
- Tubi fluorescenti

a.5. rifiuti urbani vegetali: costituiti da residui di potatura, sfalcio, pulizia e raccolta dei rifiuti vegetali di giardini, parchi ed aree verdi anche cimiteriali;

a.6. rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

a.7. rifiuti urbani esterni: rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua;

a.8. rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

b. Sono rifiuti speciali:

b.1. i rifiuti da attività agricole e agroindustriali;

b.2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

b.3. i rifiuti da lavorazioni industriali;

b.4. i rifiuti da lavorazioni artigianali;

b.5. i rifiuti da attività commerciali;

b.6. i rifiuti da attività di servizio;

b.7. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

b.8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

b.9. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

b.10. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

b.11. il combustibile derivato da rifiuti.

c. Sono rifiuti pericolosi:

sono pericolosi i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti sopra richiamato, in seguito a modifiche normative.

Art. 4 Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune

1. Il Comune di Livorno (di seguito indicato con “**Comune**”) effettua, in regime di privativa nelle forme di cui al D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e nel rispetto del piano provinciale, le seguenti attività in materia di gestione dei rifiuti:
 - a. Raccolta, trasporto ed avvio al recupero/smaltimento dei rifiuti urbani domestici non ingombranti;
 - b. Raccolta, trasporto ed avvio al recupero/smaltimento dei rifiuti urbani ingombranti;
 - c. Raccolta, trasporto ed avvio al recupero/smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi;
 - d. Servizio di spazzamento rete stradale;
 - e. Raccolta, trasporto ed avvio al recupero/smaltimento dei rifiuti urbani assimilati ai sensi del successivo art. del presente Regolamento anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti oggetto di conferimento e mediante eventuali specifiche convenzioni stipulate con il produttore;
 - f. Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali;
 - g. Tutti gli altri servizi complementari ed accessori previsti e concordati mediante apposito Contratto di servizio secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Comune affida al gestore le attività sopra descritte, che le effettua secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento secondo gli standard e le frequenze stabilite dal Contratto di Servizio.
3. Anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, il Comune può avvalersi, nelle attività di gestione dei rifiuti urbani, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e della collaborazione delle associazioni di volontariato, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto di Servizio.
4. I servizi sono garantiti in regime di privativa su:
 - tutta l’area urbana;
 - tutti i nuclei abitati più significativi e le frazioni delle zone suburbane;

Si intendono altresì coperti dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani:

- Gli edifici abitativi agricoli dei quali risulti effettivamente all’interno dell’area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco del relativo stradello poderale o vicinale d’accesso.
 - Le strade private e gli edifici abitativi con le loro relative pertinenze che confluiscono all’interno dell’area di espletamento del servizio di raccolta.
5. Per quanto riguarda i rifiuti prodotti all’interno dell’isola di Gorgona, il gestore provvederà alla loro raccolta e trasporto dal porto agli impianti di smaltimento e/o recupero.

Art. 5 Tariffa

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, è istituita la relativa tariffa/tassa ai sensi della normativa vigente..
2. La tariffa/tassa è determinata, applicata e riscossa secondo i termini indicati con appositi regolamenti.

TITOLO II Assimilabilità

Art. 6 Principi di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme in materia sono dichiarati assimilabili agli urbani le seguenti tipologie di rifiuti provenienti da attività che si svolgono in locali e luoghi diversi da civile abitazione adibiti a :
 - a. Attività agricole ed agro-industriali
 - b. Lavorazioni artigianali
 - c. Attività commerciali
 - d. Attività di servizio

I rifiuti provenienti dalle attività sopra elencate debbono, in ogni caso, essere inclusi nelle tabelle dei codici CER.

2. Le tabelle contenenti i codici CER saranno approvate con apposito provvedimento dalla Giunta comunale entro il 31/12/2005. Ogni anno, entro il 31 dicembre, la Giunta comunale provvede all'adozione dei nuovi codici CER o alla conferma degli stessi.
3. Sono assimilabili ai rifiuti urbani, i rifiuti provenienti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di insediamenti produttivi, purché siano rispettati i criteri qualitativi di cui al successivo articolo 7.

Art. 7 Criteri qualitativi di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. In ogni caso i rifiuti assimilati, ancorché compresi nell'elenco dei codici CER, devono rispondere ai seguenti criteri qualitativi:
 - a. non devono essere contaminati neppure in tracce da sostanze o preparati classificati come pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, come policlorodibenzine e/o policloprodibenzofurani, se non siano stati bonificati;
 - b. devono avere consistenza solida;
 - c. devono avere la possibilità di essere compattati dalle normali attrezzature usate per la raccolta (sono esclusi isolanti termici ed acustici, gli imballaggi in materiale compresso quali polistirolo, ecc.);
 - d. non devono essere materiali che sottoposti a compattazione producano eccessiva percolazione;
 - e. non devono essere rifiuti particolarmente maleodoranti;
 - f. non costituire lotti o partite avariate degli utenti di cui alla normativa vigente;
 - g. non essere costituiti da rifiuti ingombranti o da beni durevoli che necessitano di trattamento dedicato per ridurre l'impatto ambientale.

Art. 8 Criteri quantitativi di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. Si possono accettare a carico del servizio pubblico, in quanto assimilati ai rifiuti solidi urbani, i rifiuti speciali che soddisfano i criteri qualitativi stabiliti dal presente regolamento e che per quantità, tenuto conto dell'articolazione della Tariffa di Igiene Ambientale, non superano il peso corrispondente al prodotto del coefficiente di produttività specifica della categoria economica di riferimento e le superfici dichiarate dei locali o delle aree scoperte sulle quali è complessivamente svolta l'attività economica e produttiva.
2. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree, cui correlare, in caso di assoggettamento al regime di tassazione sui rifiuti solidi urbani, l'entità delle tariffe unitarie. Sopra la soglia quantitativa di assimilazione, come sopra determinata, la gestione dei rifiuti risponde alle disposizioni vigenti in materia di rifiuti speciali.
3. I criteri quantitativi hanno lo scopo di circoscrivere le situazioni di assimilazione ai rifiuti urbani alle casistiche di produttività annua di rifiuti, il cui conferimento al pubblico servizio possa intervenire senza gravi compensi organizzativi ed economici, nel rispetto dei principi generali di equità e di corrispondenza tra produzione dei rifiuti e imputazione dei relativi costi della loro gestione.

Titolo III Organizzazione del servizio

Art. 9 Competenze della Amministrazione Comunale

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
2. Il Comune si riserva inoltre di svolgere, nelle forme previste dalla legge, attività relative alla gestione dei rifiuti costituenti competenza facoltativa
3. Il Comune, mediante la stipula del Contratto di Servizio con il gestore, definisce le modalità di svolgimento dei servizi inerenti alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed in particolare provvede a :
 - a. definire eventuali articolazioni e modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati
 - b. determinare le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione agli obiettivi citati all'art. 1, alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta;
 - c. stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenza ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza;

- d. assicurare l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e relative piazzole di sedime; tali interventi dovranno essere diversificati come frequenza nelle diverse stagioni e condizioni climatiche.
 - e. promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi.
 - f. informare l'utenza per tutto quanto attiene agli aspetti inerenti i punti precedenti.
4. Il soggetto gestore, per l'esercizio delle attività di competenza, provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito con apposito contratto di servizio. Eventuali modifiche od integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi possono essere apportate autonomamente dal gestore nel rispetto di quanto definito nel contratto di servizio.

Art. 10 Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani ed allestimento delle relative piazzole.

1. Per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati vengono utilizzati contenitori in numero sufficiente a soddisfare le esigenze della zona servita in relazione alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da gestire ed alle frequenze operative previste dal contratto di servizio.
2. I contenitori sono collocati di norma in area pubblica, in base a criteri di ottimizzazione del servizio ed all'osservanza di quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico. Compatibilmente con i criteri tecnici organizzativi in atto, il gestore collocherà i contenitori per la raccolta ad una distanza non superiore a metri 200 dalle utenze servite. Tale distanza è misurata in linea d'aria tra il punto di conferimento e l'inizio della strada privata, poderale o vicinale di accesso all'utenza.
3. La collocazione dei suddetti contenitori dovrà inoltre rispettare, ove possibile e comunque sentito il parere USL, per quanto riguarda le distanze, i seguenti criteri igienico sanitari :
 - 5 metri in orizzontale rispetto alle finestre di abitazioni ubicate a piano terra o in locali seminterrati
 - 10 metri dalle porta di attività commerciali e artigianali quali . ristoranti e pizzerie, bar, pasticcerie, negozi di alimentari, supermercati, paninoteche, ambulatori, studi medici, centri medici, farmacie.
4. Sono da rispettare le indicazioni emanate dai competenti Uffici Comunali in materia di arredo urbano inerenti a luoghi di interesse culturale od ambientale quali zone con presenza di monumenti, musei o palazzi storici.
5. I contenitori suddetti devono essere collocati sul suolo pubblico e preferibilmente dislocati in apposite piazzole realizzate dal Gestore ed opportunamente delimitate con segnaletica orizzontale di colore giallo. Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione, allaccio di impianti vari, rifacimenti, sono tenuti all'eventuale ripristino delle piazzole e della relativa segnaletica.

6. Le piazzole per la collocazione dei cassonetti devono essere realizzate con modalità idonee a garantire l'igiene del suolo, favorire le operazioni di svuotamento, salvaguardare le esigenze del traffico veicolare ed il transito pedonale ed assicurare l'armonico inserimento con le altre opere e strutture di arredo urbano. Inoltre le piazzole devono essere realizzate nel rispetto delle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
7. Sono ammessi contenitori all'interno di aree private su esplicita richiesta da parte di attività non domestiche di rifiuti assimilati ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, per i quali non sia opportuna l'immissione dei rifiuti all'interno dei contenitori collocati sulla sede stradale. In tal caso dovrà essere stipulata con il Gestore un'apposita convenzione nella quale potranno essere previsti canoni di noleggio per l'utilizzo esclusivo dei contenitori, con onere a carico del produttore.
8. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, occorre che, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, siano obbligatoriamente previste e realizzate le piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani. Con riferimento a tale servizio, in sede di approvazione del progetto dovrà essere preventivamente acquisito il parere favorevole del Gestore.
9. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.
10. E' vietato spostare i cassonetti o gli altri contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti dalla loro ubicazione. Eventuali richieste di modifica della dislocazione dei cassonetti e degli altri contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti dovrà essere inoltrata al Gestore.
11. I cassonetti devono essere lavati e disinfettati per garantire l'igienicità dei contenitori, tali interventi dovranno essere diversificati come frequenza nelle diverse stagioni e condizioni climatiche.
12. L'elenco delle strade nelle quali viene effettuato il servizio verrà deliberato con atto della Giunta Comunale entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 11 Modalità per il conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti assimilati da parte degli utenti.

1. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani domestici si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento, nonché la raccolta differenziata ed il recupero.
2. Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione per le diverse categorie di rifiuti.
3. I rifiuti indifferenziati devono essere contenuti in appositi involucri protettivi, è vietata l'immissione nei contenitori di rifiuti sciolti.

4. In zone ove il conferimento venga eventualmente effettuato in sacchi di uso familiare, particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.
5. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura di evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore
6. E' vietato:
 - a. immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate ed infiammabili
 - b. conferire nei cassonetti quantità di rifiuti tali da impedire, o rendere comunque difficoltoso, il successivo utilizzo degli stessi da parte degli utenti.
 - c. la cernita dei rifiuti all'interno dei contenitori
 - d. l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.
 - e. la collocazione di rifiuti, anche se in involucri protettivi perfettamente sigillati, a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti.
 - f. l'incendio di rifiuti, sia in area privata che pubblica, fatto salvo quanto disposto da specifiche ordinanze e dal Regolamento di Polizia Urbana per i rifiuti da potature in zona agricola.
 - g. eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive, ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore.
 - h. lasciare rifiuti fuori dai cassonetti.
7. E' inoltre vietata l'immissione nei cassonetti e nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati di altre tipologie di rifiuti quali:
 - a. speciali pericolosi
 - b. speciali non pericolosi non assimilati
 - c. urbani pericolosi
 - d. rifiuti urbani per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta (quali ad esempio i rifiuti ingombranti) ovvero raccolte differenziate ai fini di recupero di materiali
 - e. imballaggi terziari
 - f. imballaggi primari e secondari per i quali è stata attivata apposito servizio di raccolta differenziata
 - g. rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc..)

Art. 12 Norme integrative per il conferimento dei rifiuti assimilati

1. Per quanto riguarda i rifiuti assimilati ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento possono essere definite specifiche modalità di conferimento e raccolta, al fine di favorire:
 - a. recupero/riciclaggio di materiale e/o energia;
 - b. tutela igienico sanitaria;
 - c. sicurezza nel trasporto e nello smaltimento finale;
 - d. economicità del servizio.
2. Il gestore ha facoltà di richiedere ai produttori di rifiuti assimilati le seguenti informazioni:
 - a. quantità e tipologia dei rifiuti prodotti;

- b. distribuzione nel corso dell'anno dei rifiuti prodotti.
- 3. I materiali conferiti devono essere rigorosamente classificati come rifiuti assimilati agli urbani, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti connessi.
- 4. I quantitativi di rifiuti assimilati conferiti nei cassonetti stradali non devono in alcun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani domestici.
- 5. In caso di conferimento differenziato, l'utente dovrà stipulare apposita convenzione con il Gestore per definire le diverse modalità di esecuzione del servizio (su chiamata, con contenitori di elevata capacità, con frequenza di intervento differenziata, con automezzi diversi, con contenitori posizionati su suolo privato, ecc.) e di conferimento dei rifiuti (riduzione di volume, cernita, ecc.). Gli oneri derivanti da tali servizi saranno a carico dell'utente stesso. Nel caso in cui i rifiuti siano avviati a recupero, ad esclusione dell'incenerimento, il gestore provvederà a rilasciare all'utente apposita certificazione attestante il quantitativo annuo di tali rifiuti.

TITOLO IV modalità di raccolta, gestione e trasporto

Art. 13 Modalità di effettuazione delle raccolta differenziata

- 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente e dal Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, sono attivate sul territorio le seguenti tipologie di raccolta differenziate.
- 2. In relazione alle diverse classi merceologiche, la raccolta differenziata potrà essere attivata con una delle seguenti tecniche:
 - a. raccolta porta a porta (modalità domiciliare);
 - b. raccolta per punti diffusi sul territorio (isole ecologiche);
 - c. raccolta presso centri appositamente attrezzati (stazioni ecologiche/centri di raccolta).
- 3. Le raccolte differenziate sono attivate con modalità organizzative tali da ottenere la maggiore quantità possibile di rifiuti raccolti in forma differenziata.
- 4. L'attività di raccolta differenziata può essere eventualmente gestita in cooperazione con gli altri enti locali compresi nell'ambito territoriale di appartenenza.
- 5. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative richieste dai servizi stessi in accordo con l'Amministrazione Comunale; il gestore provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute, secondo quanto stabilito dal Contratto di Servizio.
- 6. La frequenza minima degli svuotamenti e delle operazioni di pulizia dei contenitori sarà commisurata alle esigenze del servizio e definite del Contratto di Servizio.
- 7. La raccolta dei rifiuti con il sistema porta a porta (modalità domiciliare) sarà disciplinata con apposita ordinanza con la quale saranno anche stabilite le sanzioni previste per la violazione delle prescrizioni nella stessa contenute.

Art. 14 Raccolta di rifiuti di imballaggio

1. Ai sensi della normativa vigente è consentito il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti di imballaggio primario ed eventuali rifiuti di imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio solo in raccolta differenziata.
2. In particolare, a seconda delle caratteristiche merceologiche, i rifiuti di imballaggio dovranno essere conferiti secondo le modalità specificate nel Contratto di Servizio e nella Carta dei Servizi.
3. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative richieste dai servizi stessi in accordo con l'Amministrazione Comunale; il gestore provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute, secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio.
4. Oltre alla raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggi suddetti, possono essere istituite raccolte differenziate per gli imballaggi terziari, con costi a carico dei produttori (fornitori di materiali di imballaggio, fabbricanti, trasformatori ed importatori di imballaggi vuoti e dei materiali di imballaggio) e degli utilizzatori (commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni).
5. Il conferimento dei cartoni da parte delle utenze non domestiche ubicate nell'elenco strade allegato, dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: le attività commerciali dovranno conferire i cartoni davanti al proprio esercizio, in forma sfusa e confezionata in modo tale da ridurre il più possibile la volumetria ed evitare la dispersione del rifiuto. Il conferimento dovrà avvenire secondo le modalità operative previste dal gestore ed in accordo con quanto previsto dal Contratto di Servizio.
6. Il gestore dovrà informare gli utenti in ordine alle modalità di conferimento dei rifiuti di imballaggio.

Art. 15 Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti domestici, dei rifiuti vegetali e dei rifiuti urbani pericolosi

1. Ferma restando la possibilità di modifiche all'organizzazione ed alle modalità di attuazione del servizio da parte di Gestore, sono attivati sul territorio comunale Stazioni Ecologiche/Centri di Raccolta ed Isole Ecologiche per il conferimento differenziato da parte degli utenti dei:
 - rifiuti urbani domestici ingombranti come definiti all'art.3 lettera a.2.;
 - rifiuti urbani vegetali come definiti all'art.3 lettera a.5.;
 - rifiuti urbani particolari: medicinali, batterie e pile.
2. Gli orari di apertura di tali centri saranno oggetto di appropriata pubblicizzazione ai cittadini, i quali sono tenuti al rispetto degli stessi.
3. Lo scarico dei rifiuti è a cura dell'utente che deve conferirli, secondo le indicazioni fornite dal Gestore del Centro di Raccolta e secondo le modalità indicate nella Carta dei Servizi. Nel caso di attivazione da parte del gestore di un servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti

ingombranti, previo appuntamento telefonico stabilito con il numero verde del gestore, si prevede il conferimento di fronte alle abitazioni di tre pezzi (al massimo 1 metrocubo), nel rispetto delle modalità operative stabilite dal gestore.

4. E' vietato l'accesso e il conferimento dei rifiuti all'interno dei centri di raccolta al di fuori dell'orario di apertura; in ogni caso è tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti a fianco o nelle vicinanze dei centri stessi.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva di stabilire con apposito provvedimento, da attuare entro i termini previsti dalla legge, la definizione dei centri per la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
6. I residui vegetali di cui al punto 1. lettera b. possono essere conferiti con le seguenti modalità:
 - a. presso i Centri di Raccolta e per piccole quantità presso le isole Ecologiche;
 - b. mediante ritiro a domicilio da parte del Gestore, a seguito di preventivo accordo ed a condizione che il quantitativo non superi i 3 metricubi, sia confezionato in fascine e/o ammucchiato in luogo accessibile dai mezzi del servizio; per quantitativi superiori ai 3 metricubi il servizio è a pagamento.
7. I rifiuti urbani particolari devono essere conferiti con le seguenti modalità:
 - a. Pile: in appositi contenitori situati presso le rivendite ovvero presso i punti di raccolta predisposti dal Gestore
 - b. Medicinali: nei contenitori disposti presso le farmacie ovvero presso i punti di raccolta predisposti dal Gestore
 - c. Batterie: presso gli appositi contenitori localizzati ovvero presso i punti di raccolta predisposti dal Gestore
8. Il gestore provvederà ad informare, con le forme più idonee, gli utenti in ordine alle modalità di raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 16 Raccolte differenziate sperimentali

1. Possono essere attivati in forma sperimentali forme di raccolta differenziata finalizzate alla:
 - a. conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
 - b. ottimizzazione dei servizi;
 - c. ottimizzazione del recupero energetico;
 - d. tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento.
2. Tali sperimentazioni sono istituite con ordinanza del Sindaco che stabiliscono se il conferimento alle forme sperimentali di raccolta differenziata debba ritenersi obbligatorio o facoltativo ed i soggetti obbligati

Art. 17 Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e quelli derivanti da altre attività cimiteriali sono classificati urbani ai sensi della normativa vigente;
2. I rifiuti cimiteriali sono classificati in:

- a. rifiuti da esumazione ed estumulazione sono costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);
- b. rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:
 - i materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari,
 - altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
4. Detti rifiuti possono altresì essere depositati all'interno del cimitero in apposita area confinata individuata dal Comune, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che siano adeguatamente racchiusi con le modalità prescritte nel comma precedente.
5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
6. La gestione di tali rifiuti deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 12 comma 5 del DPR 254/2003
7. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'art. 12 comma 6 del DPR 254/2003, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
8. Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali:
 - a. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'art. 13 c. 2 del DPR 254/2003 possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriali, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
 - b. Nella gestione di tali rifiuti devono essere favorite le operazioni di recupero di cui all'art. 13 c. 2 dpr 254/2003
 - c. I rifiuti identificati in carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.
9. Al Responsabile del Cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente.

Art. 18 Trasporto dei rifiuti

1. Il trasporto dei rifiuti urbani e degli assimilati agli urbani deve essere effettuato con idonei automezzi, conformi alle norme tecniche in materia, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare l'assoluto rispetto delle esigenze igienico – sanitarie e del decoro dell'ambiente urbano.
2. Gli automezzi devono essere, ove possibile, del tipo autocompattatori per ridurre il volume dei rifiuti e di tecnologia compatibile con i contenitori stradali per il conferimento dei rifiuti.
3. Con le ordinanze sulla circolazione stradale possono essere previste corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato, in modo da agevolare la circolazione degli automezzi adibiti al trasporto e le relative operazioni di raccolta. In particolare possono essere disposte, limitatamente agli orari stabiliti per la raccolta, divieti di sosta o di fermata in prossimità dei contenitori dei rifiuti per permettere le operazioni di carico e svuotamento.

Art. 19 Pesatura dei rifiuti

1. Tutti i rifiuti raccolti, prima di essere avviati al recupero ed allo smaltimento devono essere pesati tramite l'utilizzo di pesa regolarmente collaudata.
2. A seguito delle operazioni di pesature devono essere effettuate le registrazioni previste dalla legge.
3. Tutti i dati saranno raccolti e conservati a cura dei diversi gestori dei servizi e potranno essere visionati o richiesti dal Comune a scadenze periodiche da convenirsi.

Art. 20 Smaltimento finale

1. Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore presso gli impianti in esercizio debitamente autorizzati dalle competenti autorità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del piano provinciale di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

TITOLO V Modalità di raccolta e gestione dei rifiuti urbani esterni

Art. 21 Servizio di pulizia dai rifiuti urbani esterni

1. I rifiuti urbani esterni sono quelli definiti all'art. 3 punto a.7 del presente regolamento.
2. Le attività inerenti la gestione dei rifiuti urbani esterni sono le seguenti:
 - a. spazzamento stradale
 - b. pulizia aree a verde
 - c. pulizia spiagge e scogliere
 - d. gestione contenitori porta rifiuti
 - e. raccolta e smaltimento siringhe abbandonate
 - f. servizio spazzamento neve: i servizi vengono effettuati nelle aree incluse nel perimetro per lo svolgimento del servizio di pulizia dai rifiuti urbani esterni.

Art. 22 Servizio di spazzamento stradale

1. Il servizio di spazzamento stradale comprende:
 - a. la pulizia del suolo pubblico e privato soggetto ad uso pubblico;
 - b. la pulizia, la manutenzione e lo svuotamento dei contenitori porta rifiuti;
 - c. il lavaggio delle strade;
 - d. il diserbo stradale;
 - e. la pulizia delle caditoie stradali.
2. Il servizio di cui al comma 1 è svolto in corrispondenza di:
 - a. strade, piazze ed aree a verde pubbliche non recintate (compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole spartitraffico) classificate come Comunali;
 - b. tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali;
 - c. strade vicinali e strade private comunque soggette ad uso pubblico purché:
 - aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, passi carrai, cancelli, ecc.);
 - dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi;
 - corredate di idoneo sistema di convogliamento delle acque meteoriche.
3. Per il servizio di spazzamento stradale saranno adottate le soluzioni operative più opportune e convenienti tra quelle attualmente disponibili.
4. Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei per garantire, ove ritenuto necessario, il corretto svolgimento del servizio.

Art. 23 Pulizia aree a verde

1. Il Comune provvede alla gestione delle aree verdi pubbliche ed a mantenerle in stato di conservazione, agibilità e pulizia ottimale.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani.

Art. 24 Pulizia delle spiagge e delle scogliere

1. Al fine di garantire l'igienicità del territorio e la fruibilità degli arenili è prevista la pulizia dei tratti di costa non affidate in concessione a terzi.
2. Il Gestore effettua il servizio di cui al comma 1 e provvede a
 - a. collocare sulle spiagge ed in corrispondenza degli accessi alle scogliere un numero adeguato di contenitori per il conferimento dei rifiuti prodotti dai bagnanti: la loro vuotatura sarà effettuata con periodicità tale da garantire adeguati livelli di igiene e di decoro dell'ambiente;
 - b. eseguire la pulizia delle spiagge finalizzato alla rimozione degli accumuli di alghe, fanerogame marine, legnami e tutti i rifiuti di varia natura accumulatisi durante l'inverno, secondo le modalità previste nel Contratto di Servizio;
 - c. mantenere costantemente puliti gli accessi alla costa;
3. La pulizia dei tratti di costa affidati in concessione è a carico del concessionario.

Art. 25 Contenitori porta rifiuti

1. Al fine di favorire il mantenimento della pulizia dell'aree pubbliche, sono installati, a cura del Gestore, appositi contenitori porta rifiuti. Nel caso in cui il gestore intenda modificare le caratteristiche dei contenitori porta rifiuti, le modifiche da apportare dovranno essere concordate con i competenti uffici dell'Amministrazione Comunale in materia di arredo urbano.
2. E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori e di conferirvi rifiuti urbani domestici.
3. E' vietato eseguire scritte sui contenitori e affiggervi materiali di qualsiasi natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato.

Art. 26 Diserbo stradale

1. Nell'ambito del servizio di spazzamento stradale sono previste le operazioni di diserbo stradale, esclusi gli interventi che si configurano come manutenzione del verde pubblico.

Art. 27 Raccolta e smaltimento delle siringhe abbandonate

1. Al fine del mantenimento dell'igiene e del decoro dell'ambiente urbano è attivato, nell'ambito del territorio comunale, il servizio di raccolta e smaltimento delle siringhe abbandonate.
2. Il servizio di cui al comma 1 sarà a cura del Gestore secondo le modalità definite nel Contratto di Servizio.

Art. 28 Servizio di spazzamento neve

1. In caso di precipitazioni nevose, il Comune si renderà parte attiva al fine di mantenere agibile la rete viaria di primaria importanza, interessata dal traffico veicolare, e la viabilità collinare, nei limiti delle possibilità revisionali e nei limiti delle norme della buona tecnica.
2. Le modalità di effettuazione del servizio da parte del Gestore sono stabilite nel contratto di servizio
3. E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori e/o frontisti di stabili od aree, in presenza di neve e/o ghiaccio di rendere agibile ed in condizione di sicurezza ottimali, i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali e carrabili prospicienti i singoli edifici, aree e negozi.
4. Sarà garantito lo sgombero dei marciapiedi comunali, degli accessi alle scuole pubbliche, degli ospedali e dei centri per anziani e disabili
5. E' vietato ammassare neve sul verde pubblico, sulla pubblica via o in prossimità dei passaggi pedonali.

Art. 29 Attività di carico e scarico di merci e defissione manifesti

1. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissione di manifesti, deve adottare ogni opportuno accorgimento per evitare qualsiasi sversamento di sostanze od oggetti sul suolo. Deve inoltre provvedere, ad operazioni ultimate, all'accurata pulizia dell'area in cui si sono svolte tali attività.

2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili, nonché l'applicazione delle sanzioni ai sensi di legge e di Regolamento.

Art. 30 Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono anche per le aree interessate da interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
3. E' vietato conferire rifiuti speciali (inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani
4. E' obbligo inoltre, per le attività di cui al comma 1 del presente Art., di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi sia movimentazione sulla pubblica via di mezzi direttamente collegati alle attività di cantiere.

Art. 31 Manifestazioni pubbliche, fiere, spettacoli viaggianti e esercizi stagionali

1. Gli Esercizi stagionali, gli Enti Pubblici o Religiosi, le Associazioni, i Circoli, i Partiti Politici o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intenda organizzare iniziative quali feste, fiere, sagre, corse, spettacoli viaggianti o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo ecc. su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a provvedere direttamente, o tramite apposita convenzione con il Gestore, a mantenere pulite le aree lasciate loro in uso sia durante che al termine delle iniziative, conferendo negli appositi contenitori predisposti dal gestore sia i rifiuti prodotti direttamente dalla loro attività che quelli indotti dalla frequentazione delle loro manifestazioni da parte dei cittadini.
2. Gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno addebitati ai promotori delle manifestazioni.
3. Il versamento della **Tariffa Giornaliera di Occupazione Temporanea** deve risultare congruente con gli interventi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti conferiti ai contenitori del gestore secondo le modalità da questo stabilite; tutti gli altri interventi aggiuntivi (per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti direttamente dall'utenza, nonché di quelli prodotti indirettamente dall'afflusso dei cittadini) risultano a carico del soggetto organizzatore.
4. Per quei servizi per i quali non è prevista l'attivazione di tale tariffa deve quindi essere stipulato apposita convenzione con gestore che preveda i reciproci impegni di pulizia nonché il versamento al gestore di una cauzione il cui valore è stabilito dal gestore sulla base degli interventi richiesti dall'utenza nonché di quelli che si dovessero rendere necessari al termine delle iniziative (in aggiunta a quelli previsti) in caso di inadempienza dell'utenza.

5. Il rilascio del provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area è subordinato al preventivo nullaosta del gestore ed al versamento della cauzione stabilita dal medesimo a carico del concessionario. In caso di inosservanza delle prescrizioni indicate dal gestore il provvedimento di concessione sarà revocato dall'Autorità competente su motivata richiesta del gestore. Qualora sull'area temporaneamente concessa risultino abbandonati rifiuti di qualunque natura, tali somme non saranno restituite e saranno utilizzate dal gestore per ripristinare l'originario stato di pulizia dei luoghi.
6. Gli esercizi stagionali all'aperto dovranno far pervenire al gestore, con un preavviso minimo di 30 gg., la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero la sottoscrizione di apposito contratto allorché i rifiuti prodotti siano per quantità o natura da ritenersi rifiuti speciali non assimilati.
7. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori di rifiuti solidi urbani collocati dal gestore su area pubblica o concordata, ovvero nei contenitori per rifiuti speciali messi a disposizione attraverso la sopraccitata convenzione di smaltimento di rifiuti speciali.

Art. 32 Pulizia delle aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico (bar, alberghi trattorie, ristoranti e simili) devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, anche installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare è obbligo conferire in modo differenziato le tipologie dei rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato.
3. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.

Art. 33 Pulizia delle aree occupate da mercati

1. I concessionari e gli occupanti i posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere costantemente pulito il suolo occupato e quello ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume, in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.
2. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono conferire i rifiuti rispettando le modalità previste nel presente regolamento e nelle specifiche Ordinanze Sindacali.
3. Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti in occasione di mostre o mercati in area pubblica o privata ad uso pubblico, organizzati da soggetti diversi dal Comune, dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con il gestore del servizio.

Art. 34 Diffusione volantini

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedano la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio, salva diversa previsione di legge.
2. Le sanzioni previste dal presente Regolamento, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

Art. 35 Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti, anche se abbandonati da terzi ed a provvedere al periodico sfalcio della vegetazione.
2. A tale scopo i proprietari devono porre in essere opere idonee ad evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi, curandone la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. In caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi, il proprietario dell'area ed il titolare di diritti reali o personali di godimento sulla stessa, sono obbligati, se imputabile a titolo di dolo o colpa, a provvedere con il responsabile dell'abbandono o del deposito, alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora non vi provveda, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Art. 36 Alberature private

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti provenienti da alberature private, la vegetazione sporgente dai muri di sostegno e comunque dalle proprietà confinanti con le aree pubbliche o private ad uso pubblico dovrà essere rimossa, a cura e spese del proprietario del terreno e/o del titolare di diritto reale o personale di godimento sullo stesso.

Art. 37 Attività del volontariato

2. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta dei rifiuti urbani, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.
3. Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni di cui al comma precedente, coordinino con l'Amministrazione Comunale gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.
4. Le associazioni vengono autorizzate dal gestore, che stabilisce ambiti e modalità d'intervento.

5. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino, in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:
 - Arrecare il minimo intralcio alla circolazione
 - Evitare lo spargimento di materiali e liquami su suolo pubblico
 - Osservare le vigenti norme di sicurezza, vevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari
 - Garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti
 - Non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene ambientale.
6. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare su suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantiti la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione del suolo pubblico.
7. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata, intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.
8. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo smaltimento o riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei rifiuti.
9. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare principalmente le seguenti frazioni merceologiche presenti nei rifiuti urbani:
 - Alluminio in forma di contenitori per liquidi;
 - Materiale cartaceo e imballaggi in cartone
 - Metalli
 - Stracci e vestiario usato
10. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale delle attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio, dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.
11. Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni e incentivi agli utenti con riguardo alla tassa o alla tariffa sui rifiuti.

Art. 38 Rimozione e smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi abbandonati su aree comunali

1. Oltre all'ordinario servizio di raccolta e spazzamento dei Rifiuti Urbani, il gestore effettua l'attività di rimozione straordinaria dei rifiuti non pericolosi abbandonati da ignoti, provvedendo allo loro cernita e conseguente avvio al recupero e/o al corretto smaltimento.

2. Il gestore interviene a seguito di specifica richiesta degli uffici comunali o di altri Enti (ASL, ARPAT, Provincia, ecc.) addebitando al Comune i costi sostenuti. Il gestore può proporre ai competenti uffici comunali gli interventi singoli o plurimi.
3. Tale attività di rimozione deve essere svolta adottando tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute dei cittadini e dei propri lavoratori.

Art. 39 Rimozione e smaltimento dei rifiuti potenzialmente pericolosi abbandonati su aree comunali

1. Il gestore provvede tempestivamente, per conto proprio o tramite terzi, all'opportuna messa in sicurezza, adottando tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la salute dei cittadini e dei lavoratori e la tutela dell'ambiente.

Art. 40 Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte dal pubblico servizio

1. Le disposizioni del presente articolo sono dettate con esclusivo riferimento ai rifiuti urbani prodotti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta e spazzamento.
2. I cittadini residenti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta e spazzamento sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo organizzando anche all'interno delle abitazioni e/o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.
3. E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di ammendante, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
4. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta separata dovranno essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana o nei centri di conferimento attrezzati.

Art. 41 Attività relative alla gestione dei rifiuti urbani all'esterno del perimetro di Spazzamento

1. Tali attività sono quelle inerenti alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti esterni al di fuori delle aree di espletamento del servizio di spazzamento, con particolare riferimento a:
 - pulizia ed asporto dei rifiuti dalle rive fluviali, dei corsi d'acqua e dei canali;
 - rimozione di rifiuti ingombranti;
 - eliminazione di discariche abusive di rifiuti da strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico comprese le rive fluviali di corsi d'acqua e di canali.
2. Le attività relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni di cui al precedente comma competono al gestore che le esegue su disposizione del Sindaco e addebito dei relativi costi a carico del Comune.

Art. 42 Rifiuti prodotti a bordo di navi

1. I rifiuti prodotti a bordo delle navi nonché i residui del carico d'imbarcazioni che fanno scalo nelle aree demaniali poste nel comune di Livorno dovranno essere conferiti secondo quanto disposto dall'Autorità Portuale.

TITOLO VI Controlli e sanzioni

Art. 43 Controlli

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa di settore vigente, le violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 nei limiti minimi e massimi di seguito indicati, a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali).
2. Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui all'art. 255 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del presente Regolamento provvedono tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria" nonché gli altri organi addetti al controllo di cui all'art. 13 L. 689/1981 individuati dall'Amministrazione Comunale.

2.bis E' istituita la figura dell'Ispettore Ambientale, quale figura di supporto all'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti, con specifico riferimento alle seguenti attività:

- a) educazione ambientale, mediante azioni di sensibilizzazione e informazione alla cittadinanza sulla normativa vigente e sui provvedimenti adottati dall'Amministrazione in materia di gestione dei rifiuti;
- b) vigilanza e controllo, con particolare riferimento alle aree in cui sono collocati i cassonetti stradali, i centri di raccolta, altri impianti / installazioni per la raccolta e gestione dei rifiuti ed altre aree in cui si mostra reiterato il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti;
- c) vigilanza e controllo del rispetto delle disposizioni che disciplinano il servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani mediante il sistema "porta a porta".
- d) accertamento delle violazioni al presente Regolamento e alle ordinanze comunali in materia ambientale nonché contestazione e notifica delle stesse

Quanto sopra fatte salve eventuali modifiche e integrazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito della successiva introduzione della figura in norme nazionali o regionali in materia.

Gli Ispettori Ambientali:

- a) operano in autonomia limitatamente al sanzionamento di violazioni ambientali del presente Regolamento e delle ordinanze comunali in materia ambientale,
- b) segnalano alla Polizia Municipale eventuali violazioni alla normativa Regionale o Statale in materia ambientale.

L'Ispettore Ambientale è nominato con specifico provvedimento del Sindaco, a seguito di apposito corso di formazione ed esame finale organizzato dal Comando di Polizia Municipale della durata di 20 ore e riguardante materie quali: i compiti dell'Ispettore Ambientale, la normativa in materia ambientale, gli illeciti amministrativi e i reati in materia ambientale, il procedimento sanzionatorio amministrativo.

Il Sindaco emette il Decreto motivato di nomina di Ispettore Ambientale per il numero di candidati che sarà ritenuto necessario per lo svolgimento del servizio.

Con il suddetto provvedimento sindacale di nomina può essere attribuita all'Ispettore Ambientale la qualifica di Pubblico Ufficiale.

Con apposito provvedimento, la Giunta Comunale approva il disciplinare nel quale sono stabiliti i requisiti, le modalità di funzionamento e l'attività degli Ispettori Ambientali.

- 2.ter L'azione degli Ispettori Ambientali viene costantemente monitorata con scadenza semestrale, onde consentire la verifica puntuale dei risultati conseguiti mediante illustrazione in Consiglio Comunale.
3. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dal Comune.
4. Nelle aree di nuova istituzione del sistema porta a porta l'ordinanza sindacale che disciplina l'introduzione del nuovo sistema prevede un periodo iniziale finalizzato a consentire l'adattamento da parte dell'utenza. In tale periodo, della durata massima di 60 gg, i controlli sono finalizzati alla correzione dei comportamenti non coerenti.
4. Possono essere stipulati appositi accordi e protocolli con l'Autorità Portuale per consentire un più organico coordinamento nel monitoraggio e controllo delle aree suddette.

Art. 44 Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie con le modalità e nelle forme previste dalla L. 689/81. Per le violazioni al presente Regolamento, la Giunta Comunale, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta in deroga a quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della L. 689/81. Sono indicate nel seguito le violazioni al disposto del presente Regolamento, sanzionabili come indicato all'art. 43 comma 1 e nel rispetto di quanto sopra riportato:

VIOLAZIONE		SANZIONE AMMINISTRATIVA
art. 10 c. 10	Spostare dalla loro ubicazione cassonetti o altri contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti	da 25 a 500 €
art. 11 c. 3	Immettere rifiuti sfusi nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti	da 25 a 500 €
art. 11 c. 6	<ol style="list-style-type: none"> a. immettere in cassonetti e contenitori residui liquidi o sostanze infiammanti o incendiabili b. conferire nei cassonetti quantità di rifiuti tali da impedire, o rendere comunque difficoltoso, il successivo utilizzo degli stessi da parte degli utenti c. Cernita dei rifiuti all'interno di cassonetti o contenitori d. Utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consente la perfetta chiusura e. Collocazione di rifiuti, anche se in involucri chiusi, a lato dei cassonetti o dei contenitori predisposti f. Eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, adesivi, ecc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore 	da 25 a 500 €

art. 11 c. 7	Immettere in cassonetti o contenitori predisposti per rifiuti urbani indifferenziati i seguenti rifiuti: a. Speciali pericolosi b. Speciali non pericolosi non assimilati ai rifiuti urbani c. Urbani pericolosi d. Rifiuti urbani per il cui conferimento sono stati istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta (es. rifiuti ingombranti, RAEE) ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materia e. Imballaggi terziari f. Imballaggi primari e secondari per i quali è attivo specifico servizio di raccolta differenziata g. Rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc)	da 25 a 500 €
art. 14 c. 5	Mancato rispetto, da parte delle attività commerciali, delle modalità di conferimento cartoni	da 25 a 500 €
art. 15 c. 4	Abbandono di rifiuti in prossimità dei centri di raccolta (stazioni ecologiche)	da 25 a 500 €
art. 23 c. 2	Mancata detenzione da parte di chi accompagna i cani in spazi pubblici di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni	da 25 a 500 €
art. 25 c. 2	Danneggiare o manomettere i contenitori porta rifiuti o conferire negli stessi sacchi di rifiuti urbani domestici	da 25 a 500 €
art. 25 c. 3	Eseguire scritte o applicare adesivi sui contenitori porta rifiuti, salvo quanto espressamente autorizzato dal gestore	da 25 a 500 €
art. 28 c. 5	Ammassare neve su verde pubblico, su pubblica via o in prossimità di passaggi pedonali	da 25 a 500 €
art. 30	Conferire rifiuti inerti o altri rifiuti anche pericolosi da attività edilizie nei contenitori di rifiuti urbani	da 25 a 500 €
art. 31 c. 1	Mancata pulizia, da parte di esercizi stagionali e organizzatori di fiere, spettacoli viaggianti e manifestazioni di vari genere, del suolo pubblico in loro uso	€ 500,00
art. 31 c. 6	Mancata comunicazione al Gestore, da parte di esercenti di attività stagionali all'aperto, della data di inizio dell'attività	da 25 a 500 €
art. 32 c. 1	Mancata pulizia dell'area occupata da parte dei gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano aree aperte di uso pubblico	€ 500,00

art. 32 c. 2	Conferimento nei contenitori per rifiuti indifferenziati, da parte dei gestori di pubblici esercizi, di rifiuti differenziabili quali: vetro, lattine, contenitori in plastica, organico	da 25 a 500 €
art. 33 c. 1	Mancata pulizia, da parte dei concessionari e degli occupanti posti vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio del suolo da loro occupato e di quello ad esso circostante	500 €
art. 33 c. 2	Mancata raccolta e/o mancato conferimento negli appositi contenitori, da parte dei concessionari e degli occupati posti vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, dei rifiuti provenienti dalla loro attività	da 25 a 500 €
art. 34	Volantini non consegnati direttamente nelle mani del destinatario del messaggio	da 25 a 500 €
art. 35	Mancata pulizia dei terreni da parte dei proprietari, o di coloro che ne hanno la disponibilità, qualunque sia la loro destinazione	da 25 a 500 €
art. 36	Mancata rimozione da parte dei proprietari, o di coloro che ne hanno la disponibilità, della vegetazione sporgente dai muri di sostegno o dalle proprietà confinanti con aree pubbliche o aree ad uso pubblico	da 25 a 500 €

Art. 45 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente o contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di igiene, di polizia urbana, dei servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

TITOLO VII Disposizioni finali

Art. 46 Abrogazione del precedente regolamento

1. Il Regolamento dei servizi di Smaltimento dei Rifiuti Urbani e Assimilabili, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 20.05.1996 è abrogato.

Art. 47 Resoconti di consuntivo

1. Il gestore trasmetterà al Sindaco del Comune, alla fine di ogni anno solare, un resoconto analitico sulla reale attuazione del presente Regolamento.



COMUNE DI LIVORNO

Elenco delle sanzioni conseguenti alle violazioni al Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati con determinazione delle sanzioni dovute per il pagamento in misura ridotta.

VIOLAZIONE		SANZIONE EDITTALE prevista all'art. 44 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
art. 11 c. 6	<ul style="list-style-type: none">a. immettere in cassonetti e contenitori residui liquidi o sostanze infiammanti o incendiabilib. conferire nei cassonetti quantità di rifiuti tali da impedire, o rendere comunque difficoltoso, il successivo utilizzo degli stessi da parte degli utentic. Cernita dei rifiuti all'interno di cassonetti o contenitorid. Utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consente la perfetta chiusurae. Collocazione di rifiuti, anche se in involucri chiusi, a lato dei cassonetti o dei contenitori predispostif. Eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, adesivi, ecc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore	da 25 a 500 €	€ 100,00

art. 11 c. 7	<p>Immettere in cassonetti o contenitori predisposti per rifiuti urbani indifferenziati i seguenti rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Speciali pericolosi b. Speciali non pericolosi non assimilati ai rifiuti urbani c. Urbani pericolosi d. Rifiuti urbani per il cui conferimento sono stati istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta (es. rifiuti ingombranti, RAEE) ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materia e. Imballaggi terziari f. Imballaggi primari e secondari per i quali è attivo specifico servizio di raccolta differenziata g. Rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc) 	da 25 a 500 €	€ 300,00
art. 14 c. 5	Mancato rispetto, da parte delle attività commerciali, delle modalità di conferimento cartoni	da 25 a 500 €	€ 100,00
art. 15 c. 4	Abbandono di rifiuti in prossimità dei centri di raccolta (stazioni ecologiche)	da 25 a 500 €	€ 300,00
art. 30	Conferire rifiuti inerti o altri rifiuti anche pericolosi da attività edilizie nei contenitori di rifiuti urbani	da 25 a 500 €	€ 300,00
art.35	Mancata pulizia dei terreni da parte dei proprietari, o di coloro che ne hanno la disponibilità, qualunque sia la loro destinazione	da 25 a 500 €	€ 300,00
art. 36	Mancata rimozione da parte dei proprietari, o di coloro che ne hanno la disponibilità, della vegetazione sporgente dai muri di sostegno o dalle proprietà confinanti con aree pubbliche o aree ad uso pubblico	da 25 a 500 €	€ 300,00